

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1375-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215,  
recante differimento di termini in materia di riduzione della  
capacità produttiva nel settore siderurgico

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1375 di conversione del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215 si riferisce al differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

Per motivi di chiarezza si deve fare, tuttavia, riferimento alla legge n. 193 del 31 maggio 1984 con la quale sono state fissate le misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.

Più specificatamente l'articolo 2 di detta legge stabilisce la data del 31 dicembre 1984 quale termine entro cui le aziende del settore siderurgico avrebbero dovuto realizzare — anche mediante accordi interaziendali — ai fini della concessione di contributi a fondo perduto, riduzioni della capacità produttiva di prodotti semilavorati a mezzo della rottamazione.

Esso prevedeva inoltre che le suddette operazioni di rottamazione venissero iniziate entro il 31 marzo 1985.

In base alla legge n. 46 del 17 febbraio 1982, articolo 20, le domande di contributo debbono essere istruite da apposito comitato tecnico nominato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi sottoposte a delibera del CIPI.

In conseguenza della complessità delle operazioni tecniche e di quelle concernenti l'istruttoria delle domande si è reso necessaria una proroga dei suddetti termini avvenuta mediante conversione del decreto-legge del 21 febbraio 1985 n. 23, e successiva modifica con legge di conversione 22

aprile 1985, n. 143, che spostò al 31 maggio 1985 il termine del 31 dicembre 1984 sopra richiamato.

Nel frattempo le complesse vicende del settore ed in particolare quelle relative agli sviluppi conseguenti alla partecipazione dei privati al consorzio di rilevazione dell'area a caldo dello stabilimento di Cornigliano e ad altri consorzi tendenti alla razionalizzazione del settore, hanno comportato l'esigenza di adottare ulteriori delibere sia da parte del comitato tecnico, sia da parte del CIPI, in conformità del richiamato disposto di cui all'articolo 2 della richiamata legge n. 193.

La dinamica dei problemi suesposti ci mette di fronte all'esigenza di modificare nuovamente i termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 193 e dall'articolo 20 della legge n. 46.

Il disegno di legge n. 1375 di conversione del decreto-legge n. 215 del 31 maggio 1985 al nostro esame, e che ha già avuto in data 12 giugno il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, proroga i suddetti termini al 30 giugno 1985.

Le vicende sopra descritte, che riguardano un settore vitale dell'economia nazionale, portano a dover riflettere sulla efficienza di strutture ministeriali che sembrano essere state non sufficientemente adeguate ad affrontare con la dovuta conoscenza la problematica di ristrutturazione del settore, inducendo il Parlamento a rapide rettifiche di leggi predisposte anche con l'intento di evitare burocratizzazioni e ritardi eccessivi.

PACINI, relatore

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore. CASTIGLIONE).

18 giugno 1985.

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, recante differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico

*Decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 1° giugno 1985.*

**Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la realizzazione di riduzioni della capacità produttiva del settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985.

**PERTINI**

**CRAXI — ALTISSIMO**

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI